



Growermetal

Around ideas

Policy in materia di Whistleblowing

Documento	Revisione	Data emissione
Policy in materia di whistleblowing	0	27 ottobre 2023
Redatto	verificato	Approvato
LAWP SSTA	Roberto Cattaneo	Direzione Growermetal

1. PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Tramite l'adozione della presente policy (la "**Policy**"), Growermetal S.p.A. (la "**Società**") ha definito un sistema interno volto a consentire la segnalazione (c.d. whistleblowing) da parte di soggetti coinvolti nell'ambito dell'attività aziendale di atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme nazionali e/o europee, garantendo nel contempo la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante (il "**Segnalante**"), del presunto responsabile della violazione e di ulteriori soggetti menzionati, nonché tutelando il Segnalante da condotte ritorsive e/o discriminatorie.

In particolare, la Policy recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "**Decreto Whistleblowing**") di "*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. SCOPO DELLA POLICY E DESTINATARI

- 2.1. La presente Policy ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, analisi, gestione, archiviazione e conservazione delle segnalazioni relative a possibili frodi, reati, illeciti o di qualunque condotta irregolare o contraria alle procedure aziendali di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo (la "**Segnalazione**").
- 2.2. Al fine di circostanziare concretamente il perimetro di applicazione della presente Policy, si riportano alcuni esempi, non esaustivi, di ambiti suscettibili di Segnalazione:
 - violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività della Società;
 - comportamenti illeciti o fraudolenti, compiuti da dipendenti, membri degli organi sociali o terzi (tra cui fornitori, consulenti e collaboratori), che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per la Società;
 - l'eventuale commissione di reati da parte di dipendenti, membri degli organi sociali o terzi (tra cui fornitori, consulenti e collaboratori), commessi in danno della Società, o che possano ingenerare eventuali responsabilità della Società;
 - ogni condotta che dia luogo a conflitti di interesse, adottata senza aver osservato il pieno rispetto delle regole e procedure di controllo previste per tali situazioni (come, ad esempio, il conflitto del dipendente in un'operazione nella quale vanti un interesse personale).
- 2.3. Come precisato di seguito, restano escluse dalle Segnalazioni ammissibili quelle aventi ad oggetto questioni interpersonali, che seguiranno i canali tradizionali (ad es. responsabile gerarchico superiore, funzione risorse umane).
- 2.4. Inoltre, la procedura regola le modalità di effettuazione delle Segnalazioni e le misure di protezione che la Società assicura ai Segnalanti e ai soggetti segnalati e agli ulteriori soggetti coinvolti durante l'accertamento della fondatezza della Segnalazione e di eventuali responsabilità.

2.5. La Società intende, in particolare, garantire che i destinatari delle Segnalazioni tratteranno con confidenzialità l'identità del Segnalante e del soggetto segnalato, nel rispetto assoluto dei principi di riservatezza e di protezione dei dati, nonché delle normative vigenti a tutela dei lavoratori.

3. I SOGGETTI SEGNALANTI

3.1. Le Segnalazioni possono essere inviate dai seguenti soggetti Segnalanti:

- lavoratori della Società, ivi compresi i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, tempo determinato, apprendistato, intermittente, accessorio nonché i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, oltre che i lavoratori in somministrazione e i tirocinanti;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e consulenti della Società;
- fornitori e lavoratori o collaboratori delle società esterne che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore delle Società;
- azionisti, da intendersi quali i soggetti che detengono azioni nella Società;
- persone che, anche di fatto, esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza delle Società.

3.2. Le previsioni della Policy si applicano sia nel momento in cui i suindicati rapporti giuridici sono in essere, sia nel momento in cui non siano ancora iniziati, a condizione che le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali. Inoltre, le previsioni della Policy si applicano anche successivamente alla cessazione o scioglimento dei rapporti giuridici indicati sopra, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso delle attività lavorative nonché, ove applicabile, durante il periodo di prova.

4. LA SEGNALAZIONE

4.1. Per Segnalazione si intende qualsiasi notizia riguardante possibili reati o illeciti, commissivi o omissivi, o qualunque condotta irregolare o non conforme a quanto stabilito dalle procedure interne della Società di cui il Segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

4.2. In particolare, ai fini della Segnalazione, rilevano, in via esemplificativa, le seguenti violazioni:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di stato, nonché le

violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei precedenti punti (iii), (iv) e (v).
- 4.3. Nel caso di dubbi sull'opportunità di effettuare una Segnalazione, è possibile contattare direttamente il Responsabile Whistleblowing indicato al successivo paragrafo 6.1.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

- 5.1. La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.
- 5.2. Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione di cui è a conoscenza, utili a consentire al Responsabile Whistleblowing, ricevente la Segnalazione, di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti, sebbene non sia indispensabile che il Segnalante disponga di prove di per sé sufficienti a dimostrare il fatto riportato.
- 5.3. Si riportano di seguito gli elementi che dovrebbero, preferibilmente, essere contenuti nella Segnalazione:
- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione del ruolo o funzione svolta nell'ambito della Società, e copia del suo documento d'identità;
 - una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
 - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha realizzato i fatti segnalati (es: la qualifica o il settore in cui svolge l'attività), ovvero i soggetti che hanno concorso alla commissione dell'illecito;
 - l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
 - eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
 - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- 5.4. La Segnalazione non può riguardare rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale del Segnalante o rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alle procedure specifiche previste dalle normative applicabili.
- 5.5. Le Segnalazioni anonime, se adeguatamente circostanziate, sono trattate e conservate con la stessa procedura prevista per le segnalazioni ordinarie non regolate dalla presente Policy. Le misure di protezione previste a tutela del Segnalante dalla presente Policy saranno riconosciute soltanto nell'ipotesi in cui un Segnalante inizialmente anonimo, che abbia denunciato di aver subito ritorsioni a causa della propria Segnalazione, comunichi successivamente la sua identità. La Segnalazione anonima, completa della relativa documentazione, sarà protocollata e conservata in conformità a quanto previsto nel successivo paragrafo 7.

5.6. La Segnalazione deve essere trasmessa mediante uno dei canali indicati nei successivi paragrafi 6, 8 o 9, nei modi e nei termini ivi indicati.

6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

6.1. La Segnalazione interna può essere trasmessa tramite i seguenti canali:

- raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Dott.ssa Antonella D'Agostini (il "**Responsabile Whistleblowing**"), al seguente indirizzo: Growermetal S.p.A., Via Nazionale, 3, 23885 Calco LC, alla c.a. del Responsabile Whistleblowing Dott.ssa Antonella D'Agostini;
- chiamando il numero telefonico (+39) 348 4069607 (non sottoposto a procedura di registrazione) presidiato dal Responsabile Whistleblowing, che redigerà apposito verbale contenente i dettagli della Segnalazione. Il Responsabile Whistleblowing trasmetterà tale verbale unitamente alla privacy policy whistleblowing entro 7 giorni dalla data della telefonata al Segnalante, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo da esso comunicato, in modo che il Segnalante possa verificare ed accettare il contenuto. Il Segnalante dovrà procedere con l'invio al Responsabile Whistleblowing, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, del verbale sottoscritto per accettazione o del verbale contenente le modifiche ritenute opportune, unitamente alla privacy policy whistleblowing sottoscritta, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della raccomandata. In seguito al ricevimento di tale documentazione, il Responsabile Whistleblowing protocollerà la Segnalazione seguendo la medesima procedura indicata al successivo paragrafo 7.

6.2. Nell'ottica di poter perseguire efficacemente le finalità della disciplina vigente, salvaguardare l'integrità della Società e tutelare il Segnalante, la Società ha nominato quale Responsabile Whistleblowing un soggetto interno alla Società dotato di specifica formazione e che garantisce il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza.

6.3. Al fine di garantire la tutela della riservatezza del Segnalante e degli ulteriori soggetti coinvolti, in caso di invio della Segnalazione a mezzo raccomandata, il Segnalante deve inserire la Segnalazione in due buste chiuse: (i) la prima contenente i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento di quest'ultimo e copia della privacy policy whistleblowing (consultabile in calce alla presente Policy e scaricabile dal sito della Società al seguente link <https://growermetal.com/wp-content/uploads/2021/10/Politica-whistleblowing-Rev.0.pdf>) debitamente sottoscritta; (ii) la seconda contenente la Segnalazione. In questo modo, i dati identificativi del Segnalante vengono mantenuti separati dalla Segnalazione. Entrambe le buste devono poi essere inserite in una terza busta chiusa, che reca all'esterno la dicitura "*Segnalazione whistleblowing. Riservata al Responsabile Whistleblowing*", indirizzata al Responsabile Whistleblowing.

6.4. Qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile Whistleblowing che riceva una Segnalazione mediante il canale interno o al di fuori di quest'ultimo è tenuto a trasmetterla senza indugio, e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, al Responsabile Whistleblowing mediante le modalità indicate nel presente paragrafo 6.

6.5. Tutte le comunicazioni intercorse tra il Segnalante e il Responsabile Whistleblowing in seguito alla trasmissione della Segnalazione devono essere trasmesse mediante raccomandata con ricevuta di ritorno rispettivamente, all'indirizzo della Società e alla

c.a. del Responsabile Whistleblowing (nel rispetto delle accortezze indicate al presente paragrafo 6) o all'indirizzo comunicato dal Segnalante.

7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI TRASMESSE MEDIANTE IL CANALE INTERNO

7.1. Ricevimento delle Segnalazioni

La Segnalazione pervenuta tramite il canale di segnalazione interna viene protocollata dal Responsabile Whistleblowing mediante attribuzione di un codice ID (il "**Codice ID**"). Tale Codice ID dovrà essere utilizzato dal Responsabile Whistleblowing in tutta la corrispondenza con il Segnalante relativamente alla Segnalazione.

Il Responsabile Whistleblowing fornisce al Segnalante l'avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa e comunica, contestualmente, al medesimo il Codice ID identificativo della Segnalazione.

7.2. Analisi preliminare della Segnalazione

La Segnalazione, dopo essere stata ricevuta, è oggetto di un'analisi preliminare svolta dal Responsabile Whistleblowing al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione in merito alla fondatezza.

Nello svolgimento dell'analisi preliminare, il Responsabile Whistleblowing può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati assicurando, in ogni caso, la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

Qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, emerga:

- l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati; o
- il contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti; o
- che la Segnalazione è corredata da documentazione non appropriata o inconferente; o
- in ogni caso, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione;

il Responsabile Whistleblowing procede con l'archiviazione della Segnalazione.

7.3. Approfondimenti specifici

Laddove a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione, fatto salvo il diritto alla difesa del soggetto segnalato, il Responsabile Whistleblowing provvede a:

- dare diligente seguito alle Segnalazioni ricevute e valutare la sussistenza dei fatti segnalati;
- ove possibile, mantenere le interlocuzioni con il Segnalante, potendo richiedere a quest'ultimo, se necessario, chiarimenti, documenti, integrazioni e informazioni ulteriori;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale interno attivato dalla Società, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne e quelle esterne;

- suggerire all'organo amministrativo della Società gli eventuali correttivi necessari per prevenire la commissione di condotte rilevanti ai fini della Policy;
- suggerire all'organo amministrativo della Società eventuali iniziative a tutela degli interessi della Società (ad es. iniziative giudiziarie, sospensione/cancellazione dall'elenco dei fornitori di taluni soggetti, etc);
- richiedere, ove possibile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede di quest'ultimo e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
- alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione dell'organo amministrativo della Società affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;
- concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione.

Le attività sopra descritte non devono essere necessariamente svolte in maniera sequenziale.

7.4. Chiusura della Segnalazione

Il Responsabile Whistleblowing analizza le evidenze raccolte durante le indagini per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi della Policy nonché per identificare misure disciplinari idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Il Responsabile Whistleblowing procede, dunque, con la predisposizione di un verbale di chiusura della Segnalazione, contenente indicazione delle risultanze raggiunte. Tale verbale viene sottoposto all'attenzione dell'organo amministrativo che individua e implementa i provvedimenti ritenuti più opportuni.

7.5. Riscontro al Segnalante

Il Responsabile Whistleblowing si impegna a fornire un primo riscontro al Segnalante in un termine ragionevole e, comunque, non superiore a 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione. Tale riscontro può consistere, alternativamente:

- in una comunicazione di archiviazione debitamente motivata;
- nell'indicazione dell'avvio di un'inchiesta interna e, eventualmente, nelle relative risultanze;
- nella descrizione dei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- nella comunicazione del rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini.

7.6. Conservazione e archiviazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità della Segnalazione e delle relative attività, il Responsabile Whistleblowing cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della Segnalazione per il periodo strettamente necessario alla gestione della medesima e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni dalla chiusura della Segnalazione.

Gli eventuali dati personali contenuti nella Segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del Segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

8. SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC

- 8.1. Il Segnalante può effettuare una Segnalazione tramite un canale diverso da quello interno se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
 - il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che il Responsabile Whistleblowing versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto alla Segnalazione, in quanto, ad esempio, soggetto segnalato;
 - il Segnalante sia il Responsabile Whistleblowing;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile).
- 8.2. In tal caso, il Segnalante potrà trasmettere la segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ("**ANAC**"), che ha attivato e gestisce un canale di segnalazione esterno.
- 8.3. In assenza dei presupposti sopra elencati, il Segnalante che effettua una Segnalazione esterna all'ANAC non beneficia delle tutele previste dalla Policy.
- 8.4. La Segnalazione esterna da trasmettere all'ANAC deve essere effettuata:
- in forma scritta tramite la piattaforma informatica implementata dall'autorità, oppure
 - in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale implementati dall'autorità, oppure
 - su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con i soggetti designati dall'autorità fissato entro un termine ragionevole.
- 8.5. Le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle Segnalazioni esterne sono disponibili sul sito internet dell'ANAC, consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it>.

9. DIVULGAZIONE PUBBLICA

- 9.1. Il Segnalante può effettuare una Segnalazione tramite un canale di pubblico dominio (es. stampa o social network), diverso da quello interno di cui al precedente punto 6 ed esterno di cui al precedente punto 8, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- il Segnalante ha effettuato una Segnalazione interna ed una Segnalazione esterna all'ANAC e nessuna delle due Segnalazioni ha avuto seguito;
 - il Segnalante ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna all'ANAC e questa non ha avuto seguito;

- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto della Segnalazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile);
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna all'ANAC possa comportare rischio di ritorsione o possa non avere efficace seguito (es. le prove potrebbero essere occultate o distrutte oppure chi ha ricevuto le Segnalazioni può essere colluso con l'autore o coinvolto nella violazione stessa).
- 9.2. In assenza dei presupposti sopra elencati, il Segnalante che effettua una Segnalazione pubblica non beneficia delle tutele previste dalla Policy.

10. DENUNCIA

Il Segnalante può liberamente rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, beneficiando delle tutele previste.

11. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

11.1. La Società tutela adeguatamente il Segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la Segnalazione, nel pieno rispetto della dignità dello stesso Segnalante, e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la sua identità ed il contenuto della Segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

11.2. Per maggior chiarezza, si specifica sin d'ora, che:

- sono vietate ritorsioni o discriminazioni, dirette o indirette, nei confronti del Segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- sono nulli il licenziamento ritorsivo e le misure organizzative aventi effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro;
- l'adozione di misure discriminatorie può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro;
- è vietata la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, ovvero il mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione;
- è vietata la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

11.3. Le misure di protezione si applicano anche in favore:

- dei soggetti che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (c.d. facilitatori);
- delle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- dei colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - degli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
- 11.4. Le tutele qui previste non sono garantite al Segnalante quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, oppure la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi, la Società irrogherà una sanzione disciplinare nei confronti dello stesso Segnalante.

12. MISURE DI PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO

- 12.1. Al soggetto segnalato devono essere riconosciute le medesime garanzie di riservatezza riconosciute al Segnalante, fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della Segnalazione.
- 12.2. Durante l'attività di verifica e di accertamento svolta dal Responsabile Whistleblowing, il soggetto segnalato potrebbe essere coinvolto o ricevere notifica di questa attività ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a causa del ricevimento della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al suo contenuto. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla Segnalazione stessa.
- 12.3. Al fine di garantire il diritto di difesa del soggetto segnalato, è prevista la facoltà per il Responsabile Whistleblowing di interpellarlo mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, da trasmettersi mediante raccomandata.
- 12.4. Qualora, infine, la Segnalazione dovesse risultare infondata o in mala fede, al solo scopo di danneggiare la persona del segnalato, resta ferma l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Segnalante, nonché la sua eventuale responsabilità penale e civile in caso di Segnalazione diffamatoria o calunniosa.

13. RISERVATEZZA

- 13.1. L'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivamente all'invio della Segnalazione attraverso qualsiasi canale, ivi inclusa la presentazione di denunce di cui il Responsabile Whistleblowing sia venuto a conoscenza.
- 13.2. L'identità del Segnalante e le ulteriori informazioni relative alle Segnalazioni non possono, infatti, essere condivise, senza il consenso del Segnalante, con soggetti diversi dal Responsabile Whistleblowing e dalle strutture necessariamente coinvolte nell'istruttoria delle Segnalazioni, debitamente autorizzate a tal fine.
- 13.3. Nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del soggetto segnalato, l'identità del Segnalante può essere rivelata, esclusivamente previo consenso espresso del Segnalante, alla funzione competente allorché la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione -

effettuata attraverso i canali di Segnalazione ovvero mediante denuncia - e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile ai fini della difesa del soggetto segnalato. In tali ipotesi, è dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

- 13.4. Nell'ambito, invece, del procedimento penale eventualmente avviato nei confronti del soggetto segnalato, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto d'ufficio fino alla chiusura delle indagini preliminari. Qualora l'autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del Segnalante, la funzione aziendale competente provvede a comunicare l'identità dello stesso.
- 13.5. Qualora il Responsabile Whistleblowing accerti la mala fede del Segnalante, la tutela della riservatezza viene meno e il soggetto segnalato viene informato dell'identità del Segnalante, al fine di accordargli il diritto di sporgere querela per calunnia o diffamazione.
- 13.6. Il titolare del trattamento dei dati personali relativi alla presente Policy è la Società, che ha nominato quale soggetto incaricato del trattamento il Responsabile Whistleblowing.

14. SANZIONI APPLICABILI DALLA SOCIETÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA PRESENTE POLICY

- 14.1. In caso di mancato rispetto della presente Policy, senza pregiudizio, in ogni caso, per qualsivoglia responsabilità, anche di natura civile, penale e/o amministrativa da accertarsi da parte delle autorità competenti, la Società applicherà le seguenti sanzioni:
- sanzioni disciplinari in capo al Segnalante che - a seguito di valutazione del Responsabile Whistleblowing - abbia (i) in mala fede segnalato violazioni che si rivelino inconsistenti e, più in generale, (ii) abbia abusato o fatto un improprio utilizzo e/o un'intenzionale strumentalizzazione della presente Policy;
 - sanzioni disciplinari in capo al soggetto segnalato nel caso in cui il Responsabile Whistleblowing, all'esito dell'istruttoria, accerti la fondatezza della Segnalazione;
 - sanzioni a carico del Responsabile Whistleblowing o dei soggetti preposti o comunque coinvolti nell'istruttoria in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.

15. SANZIONI APPLICABILI ALLA SOCIETÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

- 15.1. In caso di violazione delle previsioni in materia di whistleblowing di cui al D. Lgs. 24/2023, l'ANAC potrà applicare alla Società le seguenti sanzioni:
- da 10.000 a 50.000 Euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che sono stati violati gli obblighi di riservatezza;
 - da 10.000 a 50.000 Euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di Segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni, ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto Whistleblowing nonché quando accerta che non è stata svolta attività di verifica e analisi delle Segnalazioni.

16. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La Policy sarà oggetto di revisione periodica a cura della Società per garantirne il costante allineamento alla normativa di riferimento.

17. PUBBLICAZIONE DELLA POLICY E DEI SUOI EVENTUALI AGGIORNAMENTI

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Whistleblowing, la presente Policy ed i suoi eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Società (al link <https://growermetal.com/wp-content/uploads/2023/12/Politica-whistleblowing-Rev.0.pdf>)



Growermetal
Around ideas

Privacy policy nel caso di segnalazione di illeciti (whistleblowing)

Documento	Revisione	Data emissione
Privacy Policy in materia di whistleblowing	0	27 ottobre 2023
Redatto	verificato	Approvato
LAWP SSTA	Roberto Cattaneo	Direzione Growermetal

1. PREMESSE

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “**GDPR**”) e del D.Lgs. n. 24/2023, Growermetal S.p.A. (la “**Società**”) fornisce, qui di seguito, l'informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla procedura whistleblowing della Società (la “**Privacy Policy Whistleblowing**”).
- 1.2. La presente Privacy Policy Whistleblowing è resa disponibile e a conoscenza dei potenziali interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società.
- 1.3. La Società si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Privacy Policy Whistleblowing in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, la presente Privacy Policy Whistleblowing conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- 2.1. Il titolare del trattamento è Growermetal S.p.A., con sede legale a Calco, via Nazionale n. 3 e via XI Settembre n. 1 - 3, P. IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. di Lecco n. 0290698013, contattabile al seguente indirizzo e-mail: paolo.cattaneo@growermetal.com.
- 2.2. La Società ha nominato quale incaricato del trattamento dei dati personali la Dott.ssa Antonella D'Agostini, che tratterà tali dati in qualità di soggetto responsabile per la gestione del canale di segnalazione interna (l'“**Incaricato**”).
- 2.3. La Società potrà, inoltre, designare per iscritto ulteriori soggetti responsabili o autorizzati al trattamento dei dati personali, individuando, di volta in volta, puntualmente, l'ambito del trattamento loro consentito.

3. TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI

- 3.1. I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:
 - a. dati personali relativi alla persona segnalante: i dati personali trattati sono quelli volontariamente comunicati dalla persona segnalante, tra i quali, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, la posizione lavorativa ricoperta nella Società e i recapiti;
 - b. dati personali delle persone coinvolte nella segnalazione: i dati che la persona segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. Si specifica che in questo caso la Società non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà contemplare anche dati particolari (ad esempio l'esistenza di condanne penali, reati, etc.);
 - c. dati personali eventualmente acquisiti nel corso delle necessarie attività istruttorie ai fini della verifica e risoluzione della segnalazione;
 - d. dati personali eventualmente forniti dai soggetti coinvolti durante il processo di gestione della segnalazione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

- 4.1. Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla ricezione, analisi, istruttoria e gestione della segnalazione e di eventuali azioni conseguenti, e in particolare all'accertamento dei fatti segnalati e all'adozione di eventuali provvedimenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023. In particolare, i dati personali raccolti sono solo quelli necessari e pertinenti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, sulla base del principio di minimizzazione. Rispetto a questi dati, l'interessato è pregato di fornire soltanto i dati

necessari a descrivere i fatti oggetto della segnalazione, senza comunicare dati personali ulteriori a quelli necessari rispetto alle finalità sopra indicate. I dati di contatto eventualmente forniti dal segnalante saranno utilizzati nel caso in cui dovesse rendersi necessario un contatto diretto con lo stesso e per aggiornamenti rispetto allo stato della segnalazione.

- 4.2. Il trattamento dei dati personali indicato nel paragrafo 4.1 è finalizzato, dunque, all'adempimento a un obbligo di legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lett. c) del GDPR.
- 4.3. Il trattamento dei dati personali è, inoltre, finalizzato al monitoraggio dei rischi aziendali, nonché all'accertamento, esercizio o difesa di un diritto o interesse legittimo della Società in ogni sede competente, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. f) del GDPR.

5. I SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI

- 5.1. Per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo 4, i dati personali forniti sono resi accessibili all'Incaricato, competente a ricevere e a dare seguito alle attività di analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti, e agli eventuali ulteriori soggetti autorizzati al trattamento. L'Incaricato e gli eventuali ulteriori soggetti autorizzati al trattamento sono istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali.
- 5.2. Per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo 4, i dati potrebbero essere trattati, inoltre, da consulenti esterni. In tale ipotesi, i consulenti esterni sottoscriveranno con la Società un apposito contratto che prevederà la loro nomina come responsabili del trattamento dei dati personali e regolerà puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento a cui saranno soggetti.
- 5.3. I dati personali potranno essere trasmessi, inoltre, ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, esclusivamente in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, etc.).
- 5.4. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni solo previo consenso espresso della persona segnalante conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

- 6.1. I dati personali oggetto del trattamento non saranno pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.

7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

- 7.1. I trattamenti dei dati sono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a. in caso di segnalazione scritta, i dati personali saranno trattati mediante supporto cartaceo, inviato dal segnalante via raccomandata con ricevuta di ritorno all'attenzione dell'Incaricato;
 - b. in caso di segnalazione orale da effettuarsi mediante comunicazione telefonica, i dati personali trasmessi dal segnalante saranno trascritti dall'Incaricato su apposito verbale, che verrà trasmesso entro 7 giorni dalla telefonata al

segnalante a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, per sua approvazione, unitamente alla presente Privacy Policy Whistleblowing. Il segnalante rinvierà, quindi, all'Incaricato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno il verbale sottoscritto per accettazione o il verbale contenente le modifiche ritenute opportune, unitamente alla privacy policy whistleblowing sottoscritta, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della raccomandata.

- 7.2. La segnalazione scritta o, alternativamente, il verbale sottoscritto dal segnalante, saranno protocollati dall'Incaricato mediante attribuzione di un codice ID che verrà utilizzato in tutta la corrispondenza tra l'Incaricato e il Segnalante.
- 7.3. Tutti i dati personali saranno dunque trattati mediante supporti cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. Tali supporti cartacei saranno disposti in specifici raccoglitori e saranno archiviati e custoditi in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza.
- 7.4. Le misure tecniche e organizzative implementate dalla Società per il trattamento dei dati personali sono idonee a fornire un livello adeguato di sicurezza e riservatezza ai dati personali, al fine di proteggerli da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita accidentale, divulgazione o accessi non autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite.

8. CONSERVAZIONE DEI DATI

- 8.1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
- 8.2. Allo scadere del termine indicato nel precedente paragrafo 8.1, i supporti cartacei nei quali sono contenuti i dati personali saranno distrutti dall'Incaricato.

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- 9.1. L'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR, per quanto applicabili (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd. diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali o quello di opposizione al trattamento), inviando una e-mail all'indirizzo: paolo.cattaneo@growermetal.com. Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre un reclamo al Garante della Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati.
- 9.2. Ai sensi dell'articolo 2 - undecies del D.lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 23 del GDPR, i diritti indicati nel precedente paragrafo 9.1 non sono esercitabili dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante.